

ALLEGATO A)

Lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 6 della l.p. 7/87 limiti dimensionali della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento.

(Testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 914 di data 6 maggio 2011, con la modifica introdotta dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1206 di data 8 giugno 2012)

DISPOSIZIONI GENERALI

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'istruttoria della commissione copia della documentazione annessa all'istanza andrà altresì prodotta in formato elettronico in osservanza a specifiche direttive che saranno emanate con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Turismo.

Qualora gli interventi ricadano, anche solo parzialmente, nelle aree protette di cui alla l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e nelle ZSC individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 5 agosto 2010, per le quali vige il regime di salvaguardia, deve essere preventivamente acquisito, ed allegato alla domanda di autorizzazione, l'esito positivo della procedura di verifica preventiva della valutazione d'incidenza di cui al d.P.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

L'autorizzazione della commissione non comprende le concessioni derivanti dall'occupazione del demanio idrico provinciale o altre opere idrauliche definite nel Capo I della l.p. 18/1976.

LETTERA A)

Tipologia

1) PISTE DA SCI ESISTENTI

Per quanto riguarda i progetti di piste da sci esistenti, (da discesa, da fondo e tracciati escursionistici) la commissione può autorizzare gli interventi che non superano la superficie di 1,5 ha, con un massimo di 1 ha in area boscata, e comunque piste da discesa con una lunghezza complessiva non oltre i 0,6 km.

In ogni caso qualora, in relazione agli ampliamenti prospettati con i nuovi lavori, le dimensioni complessive della pista da sci superino i 5 ha di superficie (2,5 ha di superficie in area protetta) o, per le sole piste da discesa, i 2 km di lunghezza (1 km di lunghezza in area protetta) l'opera deve essere assoggettata a preliminare procedura di verifica ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera b) del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28".

Nel calcolo della superficie utile ai fini della soglia si computano, oltre al piano sciabile di progetto, anche le superfici su cui si effettuano movimenti terra e modificazioni dell'esistente naturale.

2) PISTE DA SCI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Per quanto riguarda i progetti di piste da sci di nuova realizzazione (da discesa, da fondo e tracciati escursionistici), la commissione può autorizzare gli interventi che non superano la superficie di 5 ha (2,5 ha di superficie in area protetta), con un massimo di 1 ha in area boscata, e comunque piste da discesa con una lunghezza complessiva non oltre i 2 km (1 km di lunghezza in area protetta).

Nel calcolo della superficie utile ai fini della soglia si computano, oltre al piano sciabile di progetto, anche le superfici su cui si effettuano movimenti terra e modificazioni dell'esistente naturale.

3) OPERE ACCESSORIE AGLI IMPIANTI A FUNE E ALLE PISTE DA SCI

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 9 settembre 2010 sono state individuate le opere accessorie agli impianti di risalita ed alle piste da sci.

I limiti dei poteri della commissione sono pertanto riferiti alle tipologie individuate dalla citata deliberazione.

La Commissione può autorizzare gli interventi che non superano:

3 a) opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita:

- parcheggi con una superficie dell'area non superiore a 0,5 ha o con un volume edificato non superiore a 10.000 mc;
- ricoveri per mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, con un volume fino a 1.000 mc;
- strade di accesso ed i collegamenti, con una lunghezza fino a 500 m;
- impianti di produzione, consegna e trasformazione dell'energia elettrica, compresi i relativi locali tecnici con un volume fino a 500 mc, ad esclusione degli impianti di produzione di energia idroelettrica i quali dovranno preliminarmente essere autorizzati tramite concessione di derivazione d'acqua;
- scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, se realizzate quale intervento autonomo, con una lunghezza fino a 100 m;
- locali per l'emissione dei titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, sale d'attesa, con un volume fino a 1.000 mc;
- servizi igienici e locali per il personale con un volume fino a 1.000 mc;
- officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi; con un volume fino a 1.000 mc.

La volumetria dei fabbricati di progetto è da intendersi vuoto per pieno e comprensiva dei locali interrati.

3 b) opere accessorie relative alle piste da sci

- linee di innevamento, compresi i relativi pozzetti attrezzati e i generatori di neve, le opere di presa e le linee di adduzione; con nessuna limitazione se realizzate all'interno di piste esistenti; negli altri casi con una lunghezza non oltre i 2 km.

Le opere di presa e le linee di adduzione dell'acqua sino alla vasca di carico, solamente in subordine alla dimostrata disponibilità dell'acqua e precisamente:

- qualora le fonti idriche siano già in concessione e la portata già concessa sia sufficiente ad effettuare l'innervamento anche delle nuove piste, sarà sufficiente una preliminare comunicazione al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche dell'intenzione di utilizzare le stesse portate anche per la nuova superficie di piste;
 - qualora per alimentare l'impianto di innevamento delle nuove piste si renda necessario chiedere un aumento delle portate d'acqua in concessione ovvero utilizzare una nuova fonte idrica, l'esecuzione delle opere di presa e delle linee di adduzione sino alla vasca di carico potranno essere eseguite solamente a seguito dell'ottenimento della relativa concessione di derivazione d'acqua o della variante ad una derivazione già concessa;
- sale pompe, torri di raffreddamento e cabine elettriche di trasformazione, con un volume fino a 2.000 mc;
 - bacini/vasche interrati per lo stoccaggio dell'acqua ad uso innevamento con una capacità fino a 10.000 mc, solamente in subordine alla dimostrata disponibilità dell'acqua in conformità a quanto previsto per le opere di presa e le linee di adduzione;
 - barriere frangivento e sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori con una lunghezza fino a 200 m;
 - ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade, corsi d'acqua o piste da sci, con una lunghezza fino a 100 m;
 - tappeti mobili per il trasporto degli sciatori con lunghezza fino a 200 m;
 - locali per il personale, per la sciolinatura, depositi attrezzature e ricoveri per mezzi battipista, con un volume fino a 2.000 mc;
 - impianti di illuminazione, fino a 1000 m di pista illuminata;
 - impianti fissi di cronometraggio con un volume fino a 500 mc.

La volumetria dei fabbricati di progetto è da intendersi vuoto per pieno e comprensiva dei locali interrati.

Le soglie sopra indicate sono dimezzate nelle aree protette di cui alla l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e nelle ZSC individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 5 agosto 2010.

4) ALTRE INFRASTRUTTURE CONNESSE AGLI SPORT INVERNALI

Ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale, di cui all'Allegato 7 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 9 settembre 2010 e successive modificazioni, spetta alla commissione l'autorizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 nei casi previsti dal medesimo articolo.

LETTERA C) OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE

La Commissione può autorizzare gli interventi che non superano:

C1) opere attive

- terrazzamenti e gradoni;
- soglie con ancoraggio a fune, pali infissi e cavalletti treppiede;
- rimboschimento;
- rastrelliere (con griglia di elementi collocati normalmente alle curve di livello);
- ponti da neve (con griglia di elementi collocati parallelamente alle curve di livello);
- reti da neve in acciaio (strutture elastiche);

Fino a 1 ha di superficie interessata dall'intervento di messa in sicurezza (la delimitazione delle aree deve essere appositamente descritta nel progetto).

C2) opere passive:

- opere di contenimento o deviazione quali muri, argini, coni frenanti o fossati realizzati per contrastare il flusso della neve.

Fino a 100 m di sviluppo e comunque per opere con altezza minore di 5 m;

- gallerie paravalanghe;

per opere fino a 100 m di sviluppo e sottese a valanghe con superficie della zona di distacco e scorrimento minore di 5 ha.

C3) misure gestionali di distacco artificiale delle valanghe:

- “C.A.T.EX”. Sistema per il trasporto delle cariche costituito da un cavo d'acciaio a circuito che gira su delle pulegge fissate a dei piloni sul quale viene agganciato l'esplosivo;
- Cariche esplosive su palo tipo “Wyssen”. Il sistema prevede l'innescò della valanga attraverso le cariche di dinamite liberate da una piattaforma su palo;
- “Gaz.ex”. Impianto installato nella zona di distacco delle masse nevose costituito da apparecchiature appositamente create per provocare un'esplosione controllata di una miscela di gas, ossigeno e propano;
- “Aval.Hex”. Sistema che sfrutta l'effetto onda d'urto sulla neve tramite esplosione di miscele di gas;
- stabilizzazione mediante battitura meccanica o movimentazione e compattazione di masse nevose mediante l'uso di mezzi meccanici, gatto delle nevi, finalizzate alla bonifica ed all'assestamento del manto nevoso su modeste porzioni di versanti in aree adiacenti alle piste da sci.

Per aree di distacco valanghe associate ai dispositivi di bonifica fino a 5 ha di superficie interessata dall'intervento di messa in sicurezza (la delimitazione delle aree deve essere appositamente descritta nel progetto).

Le soglie sopra indicate sono dimezzate nelle aree protette di cui alla l.p. 23 maggio 2007, n. 11 e nelle ZSC individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 5 agosto 2010.